

Milazzo, 29/08/2020

Al Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare

OGGETTO: Verifica di assoggettabilità a VIA del "Progetto di centrale termoelettrica nel comune di Pace del Mela (ME) - impianto peaker per bilanciamento rete elettrica" proposto da Duferco Sviluppo S.p.A. - **richiesta revisione parere CTVIA n. 3435 del 22 maggio 2020**

Egregio Sig. Ministro,

come avrà già avuto modo di appurare nel corso delle sue visite, la valle del Mela, sebbene martoriata da decenni di inquinamento industriale e dalle conseguenti criticità sanitarie, conserva ben altre vocazioni e potenzialità su cui si concentrano le speranze di questo territorio.

Una crescente voglia di riscatto attraversa vasta parte della popolazione che, in diverse occasioni, ha espresso una forte opposizione ad ulteriori impianti inquinanti.

Può quindi immaginare la grande riprovazione che ha suscitato nella valle del Mela il parere in oggetto, che si esprime per l'**esclusione dalla Valutazione di Impatto Ambientale** (di seguito VIA) del progetto di un'altra centrale termoelettrica da realizzare a poche centinaia di metri dalla già esistente centrale di San Filippo del Mela.

Tale parere presenta **diversi profili di illegittimità**, come qui di seguito illustrato, violando in particolare gli artt. 3 e 10 della Legge 241/1990, l'art. 19 e l'allegato V alla parte II del D.Lgs. 152/2006, ed essendo viziato da erroneità dei presupposti.

VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 10 DELLA LEGGE 241/1990

Il combinato disposto dagli art. 3 e 10 della legge n. 241 del 1990 impone all'amministrazione una motivazione che renda percepibile la ragione del mancato adeguamento dell'azione amministrativa alle osservazioni del pubblico, qualora non intenda accoglierle (Cfr., ex multis, Consiglio di Stato, sent. n. 3966/2014).

Viceversa nel parere della Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale (di seguito CTVIA) in oggetto non si riesce a capire la ragione del mancato accoglimento di diverse osservazioni.

1) Carenza di motivazione sul mancato accoglimento delle osservazioni che indicano la necessità di valutare l'impatto sui livelli di ozono

Nelle osservazioni che abbiamo prodotto nell'ambito della verifica di assoggettabilità a VIA (acquisite con n° prot. DVA 0032603 il 16-12-2019) si evidenzia, in buona sostanza, che nella

zona interessata “di recente sono stati registrati superamenti del valore obiettivo per l'ozono per la protezione della salute umana in numero superiore a quanto previsto dal D.Lgs. 155/2010”.

Conseguentemente, poiché il progetto prevede l'emissione di quantità non trascurabili di NOx (ossidi di azoto), che figurano tra i precursori principali dell'ozono, abbiamo rilevato “la necessità di effettuare uno studio modellistico che, considerando gli effetti cumulativi con le altre fonti inquinanti, stimi i livelli di ozono prevedibili quanto meno nel comune di Pace del Mela, sia nel caso in cui venisse realizzato l'impianto proposto sia in caso contrario”. Un siffatto studio, senza il quale non è possibile escludere effetti significativi sulla salute pubblica, non potrebbe che essere effettuato nell'ambito di una VIA.

In merito a tali osservazioni, nel parere CTVIA si afferma soltanto che la Commissione considera esaustiva “*la risposta del Proponente*”, che consiste semplicemente ad un rimando “*a quanto dettagliatamente risposto alle osservazione presentata da WWF*”, con l'unica aggiunta della precisazione che “*gli idrocarburi non metanici non sono correlabili all'impianto peaker, ma alla Raffineria di Milazzo, che, come emerge nella Relazione sullo stato di salute della popolazione della Valle del Mela scaricabile dal sito del Comune di Pace del Mela, è la principale responsabile dei livelli di inquinamento della zona*”.

Tuttavia nelle osservazioni del WWF e nelle relative risposte del proponente (ovvero le controdeduzioni) non si affronta affatto la questione dei livelli di ozono. Pertanto il rimando “*a quanto dettagliatamente risposto alle osservazione presentata da WWF*” non è pertinente, così come la precisazione che gli idrocarburi non metanici (di seguito NMHC) provengono dalla Raffineria di Milazzo. Anzi, in realtà, tale precisazione avvalorava ancor più la necessità di valutare gli effetti cumulativi di NOx e NMHC, in quanto proprio la forte presenza di NMHC facilita la conversione degli NOx in ozono, rendendo probabile che le emissioni di NOx previste in progetto possano comportare un peggioramento dei già elevati livelli di ozono e dei conseguenti rischi per la salute pubblica.

Pertanto nel parere CTVIA non è percepibile la ragione per la quale non sono state accolte le nostre osservazioni in merito alla necessità di valutare il prevedibile contributo dell'impianto sui già critici livelli di ozono della zona, configurandosi così violazione degli artt. 3 e 10 della Legge 241/1990.

Peraltro tale problematica è stata ribadita nelle nostre successive osservazioni di replica alle controdeduzioni del proponente (acquisite con n° prot. DVA 0027783 il 21-04-2020), di cui il Parere della CTVIA non ha completamente tenuto conto. In tali osservazioni abbiamo evidenziato che “*l'impianto proposto determinerebbe nell'area un incremento delle emissioni di NOx, che sono tra i principali precursori dell'ozono. Il proponente non ha dimostrato affatto che tale incremento non determinerebbe un peggioramento dei già critici livelli di ozono, né nella documentazione depositata con l'istanza, né nelle controdeduzioni ...[ove peraltro] non vi è traccia di alcun riferimento all'ozono. La mancata considerazione dell'impatto sui già critici livelli di ozono è già di per sé sufficiente a porre la necessità di una Valutazione di Impatto Ambientale>>*

2) Carenza di motivazione sul mancato accoglimento delle osservazioni che lamentano la mancata considerazione del Piano di qualità dell'aria.

Altre osservazioni prodotte nella verifica di assoggettabilità a VIA, in particolare quelle del WWF acquisite con n° prot. DVA 0032601 il 16-12-2019 e quelle dell'ADASC acquisite con n° prot. DVA 0032609 il 16-12-2019, lamentano la mancata considerazione del Piano regionale di tutela della qualità dell'aria approvato dalla Regione Sicilia nel 2018. Anche in questo caso il parere CTVIA ha mancato di esprimersi in merito a questo aspetto, limitandosi a riportare le risposte del proponente che non menzionano affatto il Piano regionale di tutela della qualità dell'aria.

3) Carenza di motivazione sul mancato accoglimento dell'osservazione che lamenta l'assenza di chiarezza sulla validazione del modello di dispersione degli inquinanti

L'osservazione dell' ing. Rosario Manno (acquisita con n° prot. DVA 0032437 il 12-12-2019) lamenta la mancanza di chiarezza sulla validazione del modello utilizzato per simulare la dispersione degli inquinanti atmosferici dell'impianto proposto. In particolare l'osservazione evidenzia che *"non si comprende se sia stato utilizzato un modello di dispersione atmosferica validato in loco"*. A tal proposito - come evidenziato nel rapporto APAT "Dati e informazioni per la caratterizzazione della componente "atmosfera" e prassi corrente di utilizzo dei modelli di qualità dell'aria nell'ambito della procedura di V.I.A." - si fa presente che *"quando i livelli di concentrazione sono calcolati da un modello validato si ha un'idea dell'accuratezza dei risultati. Questa idea tende a essere migliore per modelli che sono stati validati nelle stesse aree dove si applicano. Spesso i modelli usati sono stati validati in altre aree, con condizioni a volte considerevolmente differenti (emissioni, topografia, clima) da quelle prevalenti nell'area considerata"*¹.

In effetti, da un esame accurato della documentazione depositata dal proponente, non risulta che il modello di dispersione utilizzato sia stato validato in loco. Nel parere della CTVIA si riporta una risposta del proponente evasiva rispetto all'osservazione dell'ing. Manno. La Commissione ha considerato esaustiva tale risposta, che in realtà non affronta affatto la questione della validazione del modello, evidentemente perché ha reputato ininfluente tale questione. Anche in questo però non si percepiscono nel parere le motivazioni di siffatta decisione.

VIOLAZIONE DELL'ART. 19 E DELL'ALLEGATO V ALLA PARTE II DEL D.LGS. 152/2006

L'art. 19 del D.Lgs. 152/2006 ha per oggetto le "Modalita' di svolgimento del procedimento di verifica di assoggettabilita' a VIA".

¹ vedasi <http://www.isprambiente.gov.it/files/via/atmosfera-approfondimento.pdf>, pag. 91

Il comma 8 di tale articolo prevede che “*qualora l'autorita' competente stabilisca di non assoggettare il progetto al procedimento di VIA, specifica i motivi principali alla base della mancata richiesta di tale valutazione in relazione ai criteri pertinenti elencati nell'allegato V*”. Tuttavia il parere della CTVIA non tiene conto di diversi criteri elencati nell'allegato V, qui di seguito indicati.

1) Carenza di motivazione in relazione alla *capacita' di carico dell'ambiente naturale, con particolare attenzione alle [...] zone in cui si e' gia' verificato, o nelle quali si ritiene che si possa verificare, il mancato rispetto degli standard di qualita' ambientale pertinenti al progetto stabiliti dalla legislazione dell'Unione*

Come abbiamo evidenziato, nella valle del Mela si è già verificato il mancato rispetto degli standard di qualità ambientale relativi all'ozono, ma di ciò la CTVIA non ha tenuto affatto conto. Eppure le criticità relative all'ozono sono molto pertinenti con il progetto in questione, in quanto gli NOx che verrebbero emessi dall'impianto proposto rappresentano, assieme agli NMHC, i principali precursori dell'ozono. A riprova di ciò, si evidenzia che il Piano regionale di tutela della qualità dell'aria, di cui il proponente e la CTVIA non hanno tenuto conto nonostante le osservazioni in tal senso, impone una riduzione delle emissioni industriali di NOx proprio sulla base dei superamenti del valore obiettivo per l'ozono riscontrati anche nella valle del Mela.

2) Inadeguata considerazione dei *rischi per la salute umana*

E' pacifico che elevati livelli di ozono siano pericolosi per la salute umana e che ad ogni ulteriore incremento dei livelli di ozono corrisponda un incremento dei rischi sanitari. Pertanto, non avendo tenuto conto dell'impatto sui livelli di ozono, la CTVIA non ha tenuto conto neanche dei conseguenti rischi per la salute umana.

3) Mancata considerazione del *cumulo tra l'impatto del progetto in questione e l'impatto di altri progetti esistenti e/o approvati*

Come già evidenziato, non è stata effettuata alcuna valutazione, tanto meno cumulativa, relativa all'ozono.

Inoltre gli altri progetti esistenti e/o approvati nell'area in questione non vengono affatto considerati e neanche menzionati nel parere della CTVIA. Il parere fa riferimento ai risultati del modello di dispersione degli inquinanti soltanto dell'impianto proposto, indicando il valore massimo di media oraria di NO2 e CO (ma non dell'ozono). Non viene considerata (anche perché non è stata effettuata) alcuna simulazione che tenga conto delle emissioni anche degli altri progetti esistenti e/o approvati. Il parere continua affermando che “*tenendo conto del livello di Fondo Tab 5*” (cioè dei valori registrati nel 2018 in tre stazioni di monitoraggio presenti nella zona), i valori massimi di NO2 e CO risultanti dalla simulazione sono “*ampiamente*

inferiori ai limiti di legge del D.Lgs. 155/2010". Tuttavia si tratta di dati non aggregabili, in quanto i valori massimi risultanti dalla simulazione corrispondono a posizioni geografiche diverse rispetto a quelle delle tre stazioni di monitoraggio considerate. Per di più i dati relativi ad un solo anno di monitoraggio non consentono di fare un'analisi "attendibile statisticamente e che non risenta degli effetti della variabilità metereologica", analogamente a quanto rilevato nelle osservazioni del MATTM sul Piano di tutela della qualità dell'aria della Regione Sicilia (nota prot. n.DVA U.0023209 del 11/10/2017), dove addirittura per le stesse motivazioni si considera non sufficientemente esteso il periodo analizzato di 3 anni. Il fatto che il parere in oggetto consideri invece sufficiente un'analisi condotta su un solo anno di monitoraggio configura una evidente contraddittorietà rispetto alle osservazioni MATTM sopra citate.

In ogni caso la valutazione dei dati storici della qualità dell'aria della zona è cosa ben diversa dalla necessaria valutazione dell'impatto degli impianti esistenti, che sono autorizzati ad emettere in misura maggiore rispetto alle emissioni storiche verificatesi nel 2018.

Inoltre, ai sensi dell'Allegato V il "*cumulo con altri progetti esistenti*" andrebbe considerato anche in riferimento alla presunta utilità del progetto in questione, al fine di una più accurata valutazione del rapporto costi/benefici. A tal riguardo nel parere non è stato considerato il "Progetto definitivo – presentato da A2A Energiefuture - per l'installazione di un nuovo ciclo combinato" nella esistente centrale elettrica di San Filippo del Mela, attualmente sottoposta a Verifica di Impatto Ambientale. Quest'ultimo prevede la realizzazione di un "*nuovo gruppo di generazione a gas [che] potrà essere esercito o in ciclo aperto (OCGT) o in ciclo combinato (CCGT) a seconda delle richieste del mercato dell'energia elettrica*" (pag. 73 dello SIA). Tra le finalità di tale progetto vi è quella di "*garantire maggiore flessibilità e adeguatezza dell'infrastruttura elettrica, preservando la rete elettrica nazionale dalle fluttuazioni nella produzione di energia derivanti dalle fonti innovabili non programmabili*" (pag. 6 dello SIA). L'approvazione del progetto di A2A Energiefuture renderebbe quindi del tutto inutile e fuori luogo il progetto Duferco, che prevede la realizzazione di un gruppo a gas operante in ciclo aperto (OCGT) con finalità del tutto analoghe a quelle sopra riportate, ma con potenza ben inferiore.

4) Carenza di motivazione in relazione:

- *all'entita' ed estensione dell'impatto quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, area geografica e densita' della popolazione potenzialmente interessata;*
- *ai rischi di gravi incidenti e/o calamita' attinenti al progetto in questione;*
- *agli impatti ambientali sul clima*

Tali criteri non solo non vengono presi in considerazione, ma neanche menzionati per mera forma nel parere della CTvia.

ERROREITÀ DEI PRESUPPOSTI NELLA VALUTAZIONE DEL CONTESTO PAESAGGISTICO – VIOLAZIONE DELL'ART. 19 DEL D.LGS. 152/2006 SOTTO ALTRO PROFILO

Nel parere della CTVIA la valutazione dell'impatto sul paesaggio si basa sul presupposto che “*nella fascia costiera, il paesaggio industriale ha sostituito in maniera irreversibile quello originario*”. La presunta irreversibilità del paesaggio industriale, oltre ad essere indimostrata, è in evidente contrasto con quanto previsto nel vigente **Piano Paesaggistico dell'Ambito 9**, che non è stato considerato nel parere in questione.

La fascia costiera del Comune di Pace del Mela fa parte – dal punto di vista paesaggistico - del “Paesaggio Locale 12 (“Pianura penisola di Capo Milazzo”) ed in particolare della sua riviera di levante. Si riporta quanto afferma il Piano paesaggistico in merito a tale contesto: “*Il paesaggio Pianura e penisola di Capo Milazzo, con le sue due riviere sotsese dalla penisola protesa sul mare, la pianura e i primi versanti, la corona di centri che vi si affacciano, possiede valenze storiche, paesaggistiche, architettoniche ed ambientali notevolissime e storicamente vede una zona fra le migliori e le più amate proprio nella riviera di levante oggi sede di insediamenti industriali che confliggono fortemente con i valori e le valenze che i luoghi ancora possiedono per morfologia e storia e rispetto a cui soprattutto alcuni impianti industriali si configurano come detrattori paesaggistici tra l'altro lesivi di potenzialità economiche non indifferenti [...] Le scelte economiche-sociali degli anni sessanta e settanta non hanno valutato la vocazione turistico-agricola della zona creando un polo industriale in un'area ad altissima sensibilità ambientale e di eminente valore paesaggistico e scientifico. In un'ottica di sviluppo sostenibile è necessario rimuovere gradualmente i fattori di degrado e recuperare e riconvertire l'area, favorendo attività produttive a basso impatto ambientale che garantiscano la conservazione e, soprattutto, la trasmissione alle generazioni future di un patrimonio culturale e paesaggistico irripetibile*”².

Il Piano paesaggistico peraltro stabilisce delle ben precise norme di indirizzo per la riviera di levante in cui dovrebbe essere realizzato il progetto Duferco. Come abbiamo già evidenziato nelle nostre osservazioni di cui al prot. DVA 0027783 del 21-04-2020, non considerate dalla CTVIA , tali norme sono volte “*alla riqualificazione dei detrattori, al recupero dei caratteri e dei valori paesaggistico-ambientali degradati e alla ricostituzione del paesaggio alterato*”, nonché a “*rimuovere e/o mitigare i fattori d'inquinamento ambientale e paesaggistico mediante interventi di recupero che prevedano la decontaminazione delle aree industriali, l'inserimento di aree verdi negli spazi inedificati...*”³. In sintesi il Piano Paesaggistico, ben lungi dal considerare irreversibile il paesaggio industriale, mira a recuperare gli elevati valori paesaggistici che il territorio ancora

² Norme di attuazione del PP Ambito 9 (consultabili al seguente link: http://www.sitr.regione.sicilia.it/wp-content/uploads/beni_culturali/piani_paesaggistici_norme_attuazione/norme_attuazione_Messina_Ambito_9.pdf), pag. 224

³ Ivi, pagg. 226-227

possiede, con norme indirizzate ad un alleggerimento (e non ad un aggravamento) dell'impatto paesaggistico da parte delle industrie.

In accordo al Piano paesaggistico ed alla sensibilità paesaggistica della zona interessata, anche il MiBACT ha espresso l'avviso che il progetto debba essere assoggettato a V.I.A. non solo per "gli aspetti di tutela archeologica evidenziati dalla Soprintendenza di Messina", ma anche in considerazione della "sensibilità del contesto, proiettato verso il golfo di Milazzo, territorio di grande pregio paesaggistico" (osservazioni acquisite con n° prot. MATTM-2020 0010903 del 17/02/2020).

Tuttavia non pare che la CTVIA abbia adeguatamente tenuto conto delle osservazioni del MiBACT. Infatti nel parere della CTVIA sono riportate controdeduzioni e considerazioni in merito agli aspetti di tutela archeologica evidenziati dalla Soprintendenza, ma non sulle osservazioni del MiBACT in quanto tali (di cui le osservazioni della Soprintendenza costituiscono solo le premesse).

La mancata adeguata considerazione delle osservazioni del MiBACT, oltre a violare gli artt. 3 e 10 del L.241/1990, è in contrasto – sotto altro profilo - anche con l'art. 19 del D.Lgs. 152/2006, considerato che quest'ultimo impone specificatamente all'autorità competente di tenere conto delle eventuali osservazioni del Ministero per i beni e le attivita' culturali e per il turismo, per i profili di competenza, nell'individuazione delle prescrizioni atte ad "evitare o prevenire quelli che potrebbero altrimenti rappresentare impatti ambientali significativi".

Per i motivi sopra esposti si chiede alla S.V. di non firmare il provvedimento di esclusione dalla VIA del progetto in questione e di disporre una revisione del parere n. 3435 della CTVIA.

Giuseppe Maimone, n.q. di legale rappresentante dell'
"A.D.A.S.C." – Associazione per la Difesa dell'Ambiente e della Salute dei Cittadini

Davide Fidone, n.q. di legale rappresentante del
Comitato dei cittadini contro l'inceneritore del Mela